



COMUNE DI VICENZA

**REGOLAMENTO DELLE PRESTAZIONI E
DEI SERVIZI SOCIALI**

Indice

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Capo I OGGETTO, DESTINATARI E FINALITA'

- Art. 1 Oggetto
- Art. 2 Principi generali e finalità
- Art. 3 Destinatari
- Art. 4 Definizioni

Capo II L'ACCESSO ALLE PRESTAZIONI E AI SERVIZI

- Art. 5 Servizio sociale professionale
- Art. 6 Accesso alle prestazioni e ai servizi
- Art. 7 Istruttoria e progetto personalizzato
- Art. 8 Ammissione al servizio
- Art. 9 Compartecipazione al costo
- Art. 10 Istruttoria abbreviata
- Art. 11 Azioni di rivalsa e sanzioni
- Art. 12 Chiusura anticipata del progetto personalizzato

TITOLO II PRESTAZIONI E SERVIZI

Capo I PRESTAZIONI E SERVIZI IN FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE

- Art. 13 Affidato familiare e forme di solidarietà tra famiglie
- Art. 14 Servizio educativo domiciliare
- Art. 15 Sostegno socio-educativo per minori
- Art. 16 Centro diurno per minori
- Art. 17 Servizi residenziali e semi-residenziali per minori e madri con bambini

Capo II PRESTAZIONI E SERVIZI PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

- Art. 18 Assistenza domiciliare e collaborazione familiare
- Art. 19 Pasti a domicilio
- Art. 20 Trasporto sociale
- Art. 21 Ricorsi per la nomina dell'amministratore di sostegno
- Art. 22 Telecontrollo telesoccorso

Capo III PRESTAZIONI E SERVIZI PER LA VULNERABILITA'

- Art. 23 Servizi di accoglienza comunali per persone o famiglie prive di dimora
- Art. 24 Mensa cittadina
- Art. 25 Docce comunali
- Art. 26 Interventi di contrasto alla grave marginalità
- Art. 27 Interventi in situazioni climatiche sfavorevoli
- Art. 28 Misure di contrasto alla violenza di genere

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

- Art. 29 Altre attività di interesse sociale
- Art. 30 Diritti del destinatario del servizio
- Art. 31 Accesso agli atti
- Art. 32 Verifiche e controlli
- Art. 33 Pubblicità e trasparenza
- Art. 34 Abrogazioni

TITOLO I PRINCIPI GENERALI

Capo I OGGETTO, DESTINATARI E FINALITA'

Art. 1 Oggetto

1. Il Regolamento delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Vicenza, d'ora in avanti denominato Regolamento, disciplina i principi generali e le finalità delle prestazioni e dei servizi sociali del Comune di Vicenza non altrimenti regolamentati; disciplina altresì le modalità di ammissione e i criteri generali di erogazione delle prestazioni e dei servizi, demandando alla Giunta comunale l'emanazione dei provvedimenti attuativi ritenuti necessari.

2. Le prestazioni e i servizi sociali, ai sensi della normativa vigente, costituiscono l'insieme degli interventi finalizzati a rimuovere e superare le situazioni di bisogno che le persone incontrano nel corso della loro vita. Essi concorrono alla definizione del sistema integrato delle prestazioni e dei servizi sociali e socio-sanitari, anche in relazione a quanto previsto dalla normativa sui Livelli Essenziali di Assistenza.

Art. 2 Principi generali e finalità

1. Il sistema delle prestazioni e dei servizi sociali si conforma ai principi di universalità, uguaglianza, equità, imparzialità, trasparenza, economicità e personalizzazione degli interventi, in relazione alle specifiche condizioni personali e sociali del destinatario.

2. Il sistema delle prestazioni e dei servizi sociali persegue la finalità di tutelare la dignità e l'autonomia delle persone, sostenendole nel superamento delle situazioni di bisogno o difficoltà, prevenendo gli stati di disagio e promuovendo il benessere psico-fisico tramite interventi concepiti nel rispetto delle differenze, delle scelte e degli stili di vita espressi dai singoli.

3. Il Comune di Vicenza persegue la finalità di realizzare un sistema delle prestazioni e dei servizi sociali in integrazione con i servizi erogati dalle diverse istituzioni pubbliche secondo le disposizioni normative in materia di Livelli Essenziali di Assistenza. In attuazione del principio di sussidiarietà, tali servizi si integrano con le attività del privato sociale, delle organizzazioni no profit, della società civile, del volontariato e delle famiglie, favorendo la coesione sociale attraverso la prevenzione o il contenimento del disagio e la condivisione dei compiti di sostegno e di cura.

4. Tali finalità vengono attuate secondo l'ordine delle priorità e dei bisogni, con particolare attenzione alle categorie più deboli e meno autonome dei cittadini e secondo regole di equità, trasparenza e rispetto degli equilibri di bilancio.

5. Gli interventi di cui al presente Regolamento comprendono le prestazioni e le relative agevolazioni, i servizi domiciliari, educativi, assistenziali e residenziali, fatta eccezione per i servizi altrimenti regolamentati.

6. Il sistema delle prestazioni e dei servizi sociali, nel rispetto dei vincoli procedurali previsti dalla normativa vigente, tende a realizzare la massima semplificazione formale, avvalendosi anche delle modalità di comunicazione e degli strumenti che l'evoluzione delle tecnologie dell'informazione rende progressivamente disponibili.

Art. 3 Destinatari

1. Le prestazioni e i servizi sociali sono rivolti alle persone residenti nel Comune di Vicenza ed in particolare:

- a) ai cittadini italiani;
- b) ai cittadini dell'Unione europea, nel rispetto degli accordi internazionali vigenti;
- c) agli stranieri e agli apolidi regolarmente residenti.

2. Per le persone temporaneamente presenti nel territorio cittadino il Comune di Vicenza può attivare interventi atti a fronteggiare il bisogno emergenziale e indifferibile, in deroga al requisito della residenza, o attivandosi nei confronti di altri Comuni secondo quanto previsto dalla normativa vigente, chiedendo l'assunzione del caso e degli oneri di assistenza corrispondenti.

Art. 4 Definizioni

1. Ai fini del presente regolamento si intende:

- a) per "Servizi" il complesso organizzato delle risorse umane e strumentali che concorrono al sistema integrato dei servizi sociali per il perseguimento delle finalità di cui all'art. 2 del presente Regolamento;
- b) per "prestazioni sociali" tutte le attività relative alla predisposizione ed erogazione di servizi, gratuiti ed a pagamento, destinate a rimuovere e superare le situazioni di bisogno e di difficoltà che la persona incontra nel corso della sua vita, escluse quelle assicurate dal sistema previdenziale e da quello sanitario, nonché quelle assicurate in sede di amministrazione della giustizia;
- c) per "prestazioni sociali agevolate" le prestazioni sociali non destinate alla generalità dei soggetti ma limitate a coloro che sono in possesso di particolari requisiti di natura economica ovvero prestazioni sociali non limitate dal possesso di tali requisiti ma comunque collegate, nella misura o nel costo, a determinate situazioni economiche;
- d) per "prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria" le prestazioni sociali agevolate assicurate nell'ambito di percorsi assistenziali integrati di natura socio-sanitaria a persone con disabilità e limitazioni di autonomia;
- e) per "richiedente" la persona che richiede l'assistenza dei servizi, che può essere persona diversa dal beneficiario finale, nonché diretto interessato;
- f) per "diretto interessato" la persona o la famiglia destinataria dell'intervento socio – assistenziale o educativo;
- g) per "presa in carico" l'instaurarsi della relazione professionale con l'assistente sociale;
- h) per "progetto personalizzato" il procedimento di ordine tecnico, elaborato dall'assistente sociale con l'eventuale concorso di altre figure professionali, a seguito della valutazione professionale del caso, con verifica della sussistenza dei requisiti e delle condizioni necessarie per riconoscere all'interessato gli interventi o le prestazioni indicate nel programma medesimo;
- i) per "P.A.I." il Piano Assistenziale Individualizzato elaborato per le prestazioni di carattere socio-assistenziale;
- l) per "P.E.I." il Progetto Educativo Individualizzato elaborato per le prestazioni di natura educativa.
- m) per "progetto quadro" l'insieme coordinato ed integrato delle prestazioni e dei servizi sociali, sanitari ed educativi rivolti a minori in situazioni di pregiudizio o di rischio di pregiudizio e alle figure genitoriali e familiari, finalizzato a ridurre il rischio di uno sviluppo patologico.

Capo II L'ACCESSO AI SERVIZI

Art. 5 Servizio sociale professionale

1. Il Servizio sociale professionale consiste nell'insieme delle attività svolte da un professionista ordinato dallo Stato, cioè l'assistente sociale, incaricato di definire e realizzare progetti organici sostenibili concordati con la persona in stato di bisogno, con la famiglia, i gruppi, la comunità. Il Servizio sociale professionale, nell'ambito dell'attività di ricerca e documentazione, analizza l'evoluzione dei bisogni in relazione ai mutamenti sociali ed economici e il sistema delle risposte, a supporto dei processi di programmazione, organizzazione e gestione dei servizi sociali.

2. Con riferimento alla struttura organizzativa dell'Ente Comune di Vicenza, l'assistente sociale svolge attività di:

- consulenza professionale e orientamento per l'accesso ai rete dei servizi sociali e socio-sanitari
- valutazione, presa in carico ed intervento nelle situazioni di disagio, promuovendo l'autodeterminazione della persona, lo sviluppo delle sue potenzialità e, nei casi più complessi, il sostegno nei progetti orientati all'uscita dalla cronicità o al contenimento del disagio
- definizione degli interventi in esecuzione delle disposizioni della magistratura
- attivazione di servizi sociali e socio-sanitari nell'ambito dei regolamenti vigenti ed entro i limiti delle risorse disponibili
- istruttoria di ricorsi, esposti e segnalazioni agli organi giudiziari per la tutela dei soggetti deboli ai sensi della normativa vigente
- partecipazione alle Unità Valutative Multidimensionali per l'accesso al sistema integrato delle prestazioni e dei servizi sociali e socio-sanitari, con particolare riferimento ai servizi residenziali e semiresidenziali
- cooperazione tecnica con i soggetti pubblici, del privato sociale e del volontariato finalizzate alla rilevazione dei bisogni e alla progettazione partecipata
- attività di ricerca e documentazione.

3. Il Servizio Sociale Professionale del Comune di Vicenza opera prevalentemente nei Centri di Servizio Sociale Territoriale.

Art. 6 Accesso alle prestazioni e ai servizi

1. L'accesso alle prestazioni e ai servizi di cui al presente Regolamento avviene:

- a) su istanza del diretto interessato o di chi ne cura gli interessi ovvero, del curatore, tutore, amministratore di sostegno;
- b) su istanza dell'esercente la responsabilità genitoriale, in caso il destinatario dell'intervento sia minore di età;
- c) per disposizione dell'Autorità Giudiziaria;
- d) d'ufficio nelle situazioni in cui non è possibile attivare un richiedente e l'intervento è necessario e indifferibile.

2. Le prestazioni e i servizi di cui al presente Regolamento possono prevedere una compartecipazione economica del richiedente ovvero del diretto interessato, determinata in relazione all'I.S.E.E., e una soglia di accesso. La mancata presentazione dell'I.S.E.E. da parte del richiedente preclude, nei casi previsti, l'ammissione al servizio, salvo deroghe motivate adottate dal Direttore su proposta dell'assistente sociale per situazione urgenti e indifferibili.

3. L'accesso alle prestazioni e ai servizi di cui al presente Regolamento avviene attraverso la definizione di un progetto personalizzato unito a un'istruttoria amministrativa, secondo priorità stabilite con disposizioni attuative della Giunta comunale e comunque entro gli stanziamenti di bilancio.

4. Per l'accesso alle prestazioni a carattere socio-sanitario le funzioni e le procedure di cui al presente Regolamento si integrano con quelle di titolarità dell'U.L.S.S..

Art 7. Istruttoria e progetto personalizzato

1. La domanda per accedere alle prestazioni e ai servizi di cui al presente Regolamento va presentata su apposita modulistica al Centro di Servizio Sociale Territoriale di residenza dell'interessato, il quale fornisce, attraverso gli assistenti sociali ed il personale amministrativo, ogni informazione necessaria per la compilazione e il perfezionamento della documentazione da produrre.

2. L'assistente sociale valuta la situazione di bisogno dell'interessato con il colloquio, con la visita domiciliare, se opportuna, e tramite la documentazione prodotta ovvero acquisita d'ufficio. Verifica, secondo il principio della sussidiarietà, la possibilità della rete familiare e sociale dell'interessato di collaborare nella risposta al bisogno rilevato. Integra l'istruttoria, se necessario, con ulteriori colloqui di approfondimento.

Costituiscono oggetto della valutazione i seguenti elementi:

- a) condizioni di salute, di crescita, di adattamento sociale, autonomie e disfunzioni nelle attività della vita quotidiana;
- b) situazione familiare, educativa e delle relazioni sociali;
- c) situazione abitativa;
- d) situazione economica e lavorativa;
- e) risorse personali, familiari e sociali, ivi compresi i servizi attivati da altri enti e gli aiuti del privato sociale.

Quando il progetto è rivolto ad un minore, la valutazione dello stato di salute e di crescita si associa alla valutazione delle funzioni di educazione e cura esercitate dai genitori.

3. A seguito della valutazione dello stato di bisogno l'assistente sociale definisce il progetto personalizzato di intervento con il diretto interessato, o con il suo rappresentante legale, ovvero con chi ne tutela gli interessi. Nel progetto personalizzato vengono rappresentati la situazione di bisogno, gli obiettivi, le azioni, le prestazioni o i servizi da attivare e il relativo costo a carico dell'interessato, i tempi di realizzazione e le modalità di verifica degli esiti.

Il progetto è temporaneo e differenziato a seconda della complessità del bisogno e della tipologia dei servizi o delle prestazioni da attivare.

Il progetto è finalizzato al superamento dello stato di bisogno, alla prevenzione degli aggravamenti o al contenimento del disagio. Richiede, ove possibile, l'attivo coinvolgimento del diretto interessato in un processo di crescita personale nell'autonomia e nella partecipazione sociale. Questi lo sottoscrive per accettazione, assumendo gli impegni concordati e in esso contenuti, compresi gli oneri economici previsti.

4. Il progetto personalizzato che riguarda un minore è sottoscritto dagli esercenti la responsabilità genitoriale; è prevista l'acquisizione del parere del minore che abbia compiuto il dodicesimo anno di età per le azioni previste dal progetto a lui rivolto.

5. In caso di bisogni complessi di natura socio-sanitaria, che richiedono una valutazione multiprofessionale, viene attivata l'Unità Valutativa Multidimensionale, di seguito U.V.M.D.; L'U.V.M.D. definisce il progetto, individua la tipologia di prestazioni e/o i servizi da attivare e la ripartizione dei costi sociali e sanitari secondo i livelli essenziali di assistenza, di cui alla normativa statale e regionale vigente, e il referente del progetto. Può proporre l'attivazione di prestazioni agevolate di natura socio-sanitaria per la casistica prevista dalla legge e dai regolamenti vigenti.

6. In caso di mancato rispetto, da parte del diretto interessato, degli accordi previsti nel progetto, il Comune di Vicenza interrompe il servizio erogato.

Art. 8 Ammissione al servizio

1. L'ammissione alle prestazioni e ai servizi è disposta con provvedimento del Dirigente, tenuto conto del progetto personalizzato redatto dall'assistente sociale e sottoscritto dall'interessato, del servizio proposto, dell'istruttoria amministrativa, dei criteri di priorità, stabiliti con apposita disposizione attuativa della Giunta Comunale, e degli stanziamenti di bilancio.

2. Il provvedimento indica la tipologia di prestazione o il servizio autorizzato, la modalità di erogazione, la durata, la misura della compartecipazione al costo da parte del diretto interessato, se dovuta, ovvero le motivazioni del diniego.

3. Nel caso in cui l'ammissione sia subordinata a graduatoria, la comunicazione dell'accoglimento della domanda contiene anche la collocazione del richiedente nella lista di attesa.

4. Entro il termine di trenta giorni dalla comunicazione agli interessati del provvedimento di ammissione ovvero di diniego, è ammessa istanza di revisione all'organo che lo ha adottato, che si pronuncia entro il termine di trenta giorni dalla presentazione della stessa, assunte idonee informazioni. L'interessato ha facoltà di presentare ricorso giudiziale ai sensi e nei termini di legge.

Art. 9 Compartecipazione al costo

1. Il Comune di Vicenza adotta di norma l'I.S.E.E. quale criterio di determinazione della compartecipazione al costo del servizio, così come previsto dal D.P.C.M. n. 159/2013.

2. Nel caso di mancata presentazione dell'I.S.E.E. non sarà concessa alcuna agevolazione tariffaria e sarà applicato il costo pieno della prestazione o del servizio. Il Dirigente può derogare alla produzione dell'I.S.E.E. e alla misura della compartecipazione su proposta motivata dell'assistente sociale, quando l'intervento si riveli necessario per la protezione e la tutela di un soggetto debole.

Art. 10 Istruttoria abbreviata

1. Nei casi di attivazione d'ufficio per situazioni di emergenza che richiedono la tutela immediata e indifferibile dell'incolumità, della salute e della dignità personale, l'assistente sociale, sulla base delle informazioni disponibili, accerta la situazione di bisogno, cui segue l'immediata attuazione dell'intervento, previa autorizzazione del dirigente.

Art. 11 Azioni di rivalsa e sanzioni

Qualora venga riscontrata una non coincidenza tra quanto dichiarato in sede di presentazione della domanda di accesso alle prestazioni e ai servizi di cui al presente Regolamento e quanto accertato, il Comune chiederà all'interessato chiarimenti o la presentazione di documentazione integrativa. Alla verifica della persistenza degli elementi di incompletezza o non veridicità, il Comune provvederà a dichiarare la decadenza immediata della prestazione. Provvederà altresì al recupero dei costi sostenuti dalla data di decorrenza dell'attribuzione del servizio. Inoltre, nei casi di dichiarazioni che presentino i caratteri di uno degli illeciti richiamati dall'articolo 76 del D.P.R. n. 445/00, denuncerà il fatto all'Autorità Giudiziaria.

Art. 12 Chiusura anticipata del progetto personalizzato

1. La chiusura anticipata delle prestazioni o dei servizi previsti dal progetto personalizzato avviene:

- a) per il venir meno del bisogno che aveva determinato la richiesta, accertato dall'assistente sociale;
- b) per il raggiungimento degli obiettivi previsti e programmati, in accordo con il diretto interessato;
- c) su istanza del diretto interessato ovvero del suo rappresentante o di chi ne cura gli interessi;
- d) per interruzione della collaborazione prevista nel progetto personalizzato, come indicato dall'art. 7 comma 6.

TITOLO II PRESTAZIONI E SERVIZI

Capo I PRESTAZIONI E SERVIZI IN FAVORE DEI MINORI E DELLE LORO FAMIGLIE

Art. 13 Affidato familiare e forme di solidarietà tra famiglie

1. Con il termine solidarietà familiare si individuano le varie forme di collaborazione, aiuto e sostegno tra famiglie che, attivate e monitorate dal Servizio sociale professionale, hanno l'obiettivo di sostenere la famiglia d'origine e di tutelare il minore nel suo ambiente, attraverso l'accoglienza e l'aiuto materiale ed educativo di altre famiglie disponibili opportunamente valutate e formate. Tali interventi si realizzano con diverse modalità, che vanno dall'affido familiare residenziale o diurno, previsto dalla normativa nazionale e disciplinato da linee guida regionali, fino agli interventi di aiuto prossimale tra famiglie.

2. La promozione dell'affido e delle forme di solidarietà familiare, la formazione e il sostegno alle famiglie affidatarie sono compiti del Centro per l'Affido e la Solidarietà Familiare (CASF), il cui funzionamento è disciplinato dallo specifico Regolamento adottato dal Comitato dei Sindaci del Distretto.

Art. 14 Servizio educativo domiciliare

1. E' un servizio realizzato attraverso la figura dell'educatore professionale destinato ai nuclei familiari particolarmente fragili sul piano educativo, nei quali si ipotizza la presenza di risorse sufficienti per intraprendere un percorso di cambiamento evolutivo nella relazione con i figli minori.

2. Il servizio promuove il consolidamento di relazioni familiari positive ed efficaci, sostiene le tappe di sviluppo dei soggetti in età evolutiva, si propone di implementare le competenze genitoriali e di rafforzare o creare reti sociali di sostegno. In tal senso il servizio non è sostitutivo o integrativo dell'esercizio della responsabilità genitoriale ma richiede un alto coinvolgimento della famiglia nel percorso di cambiamento. Il servizio viene realizzato prevalentemente a domicilio ma può estendersi anche ai luoghi frequentati dal minore fuori casa, in quanto ambiti di vita quotidiana e di socialità.

3. Attraverso l'osservazione delle relazioni intrafamiliari, il coinvolgimento della famiglia, l'accompagnamento educativo e il rinforzo delle competenze genitoriali, previene l'aggravarsi delle problematiche familiari, nel tentativo di evitare l'istituzionalizzazione o l'allontanamento del minore dal nucleo familiare. Il servizio può altresì accompagnare la famiglia nella fase del rientro del minore dopo un periodo di allontanamento o collocamento extrafamiliare disposto dall'Autorità Giudiziaria.

4. L'accesso al servizio avviene nelle modalità previste dall'art. 6 e seguenti nei limiti delle risorse disponibili e richiede la redazione di un progetto personalizzato di cui all'art. 7.

5. Non è prevista una **soglia di accesso** per la fruizione del servizio.

La quantificazione della percentuale di **compartecipazione** alla spesa è uniformata al principio generale di concorrenza alla spesa in rapporto alle capacità economiche dell'utente, stabilendo una soglia minima, al di sotto della quale non si applica alcuna compartecipazione e una soglia massima, al di sopra della quale il costo del servizio è a completo carico dell'utente.

La soglia minima corrisponde al trattamento minimo INPS moltiplicato per 3.

La soglia massima corrisponde al trattamento minimo INPS moltiplicato per 5.

Nell'intervallo tra la soglia minima e la soglia massima, la percentuale di compartecipazione aumenta proporzionalmente all'ISEE.

La percentuale di compartecipazione si applica al costo del servizio oggetto del calcolo e, pertanto, al variare del costo varia anche la compartecipazione.

La formula matematica da applicare tra le due soglie è la seguente:

$$\% \text{ di compartecipazione} = \frac{(\text{ISEE utente-soglia minima}) * 100}{\text{soglia massima-soglia minima}}$$

6. Considerata la particolare valenza educativa del servizio, il Direttore dei servizi sociali, su proposta motivata dell'assistente sociale, può derogare al criterio della compartecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale al costo del servizio.

Art. 15 Sostegno Socio-Educativo per minori

1. Il sostegno socio-educativo è un intervento educativo individuale, svolto dalla figura dell'educatore professionale, rivolto prevalentemente a minori dai 6 ai 18 anni, che manifestano un disagio personale, familiare e relazionale; è finalizzato a promuovere il benessere fisico, intellettuale, affettivo e relazionale del minore, rafforzando la competenza educativa dei genitori. Consiste nell'affiancamento del minore da parte di un educatore professionale nelle attività quotidiane del minore siano esse didattiche, educative e socializzanti, favorendo lo sviluppo dei processi di conoscenza, le abilità operative e l'ampliamento della sfera relazionale. Il servizio interviene altresì sulla relazione genitori/figlio, con la finalità di favorire la consapevolezza dei comportamenti che provocano disagio nel minore e la graduale modifica degli stessi, contribuendo all'affermazione del ruolo genitoriale.

2. La metodologia adottata valorizza la rete delle relazioni e le risorse disponibili nel contesto territoriale di appartenenza del minore. L'intervento si può realizzare sia presso il domicilio del minore e della sua famiglia oppure in spazi esterni, individuati e concordati con l'assistente sociale.

3. L'accesso al servizio avviene nelle modalità previste dall'art. 6 e seguenti, previa redazione di un progetto personalizzato di cui all'art. 7 e nei limiti delle risorse disponibili.

4. Non è prevista una **soglia di accesso** per la fruizione del servizio.

La quantificazione della percentuale di **compartecipazione** alla spesa è uniformata al principio generale di concorrenza alla spesa in rapporto alle capacità economiche dell'utente, stabilendo una soglia minima, al di sotto della quale non si applica alcuna compartecipazione e una soglia massima, al di sopra della quale il costo del servizio è a completo carico dell'utente.

La soglia minima corrisponde al trattamento minimo INPS moltiplicato per 3.

La soglia massima corrisponde al trattamento minimo INPS moltiplicato per 5.

Nell'intervallo tra la soglia minima e la soglia massima, la percentuale di compartecipazione aumenta proporzionalmente all'ISEE.

La percentuale di compartecipazione si applica al costo del servizio oggetto del calcolo e, pertanto, al variare del costo varia anche la compartecipazione.

La formula matematica da applicare tra le due soglie è la seguente:

$$\% \text{ di compartecipazione} = \frac{(\text{ISEE utente-soglia minima}) * 100}{\text{soglia massima-soglia minima}}$$

Art. 16 Centro diurno per minori

1. Il Centro diurno è un servizio finalizzato a sostenere minori in età compresa tra i 6 e i 18 anni che presentano disagio personale, difficoltà di integrazione sociale, insuccessi scolastici e fragilità relazionali. Si realizza in strutture di aggregazione comunitaria, in piccoli gruppi e in orario diurno, con la supervisione di educatori professionali che hanno il compito di facilitare lo sviluppo delle competenze socio-relazionali e il rispetto delle regole, favorendo la maturazione affettiva, sociale e intellettuale attraverso la relazione tra pari.

2. L'accesso al servizio avviene nelle modalità previste dall'art. 6 e seguenti, previa redazione di un progetto personalizzato di cui all'art. 7. Il progetto deve prevedere, oltre agli obiettivi specifici di benessere del minore, anche la sostenibilità degli stessi in relazione al contesto del gruppo in cui questi viene inserito.

3. Non è prevista una **soglia di accesso** per la fruizione del servizio.

La quantificazione della percentuale di **compartecipazione** alla spesa è uniformata al principio generale di concorrenza alla spesa in rapporto alle capacità economiche dell'utente, stabilendo una soglia minima, al di sotto della quale non si applica alcuna compartecipazione e una soglia massima, al di sopra della quale il costo del servizio è a completo carico dell'utente.

La soglia minima corrisponde al trattamento minimo INPS moltiplicato per 3.

La soglia massima corrisponde al trattamento minimo INPS moltiplicato per 5.

Nell'intervallo tra la soglia minima e la soglia massima, la percentuale di compartecipazione aumenta proporzionalmente all'ISEE.

La percentuale di compartecipazione si applica al costo del servizio oggetto del calcolo e, pertanto, al variare del costo varia anche la compartecipazione.

La formula matematica da applicare tra le due soglie è la seguente:

$$\% \text{ di compartecipazione} = \frac{(\text{ISEE utente-soglia minima}) * 100}{\text{soglia massima-soglia minima}}$$

Art. 17 Servizi residenziali e semi-residenziali per minori e madri con bambini

1. I servizi di cui al presente articolo sono finalizzati a sostenere minori singoli, o madri con bambini, con difficoltà psico-sociali ed educative tali da richiedere interventi di protezione o tutela, nell'ambito della beneficenza (consensualità dei genitori) o a seguito di un decreto prescrittivo dell'Autorità Giudiziaria.

Si tratta di strutture di tipo comunitario o a caratterizzazione familiare, gestite da organismi del privato sociale, la cui classificazione e il cui funzionamento sono definiti dalla normativa regionale sull'autorizzazione all'esercizio e sull'accreditamento.

2. Ai sensi della normativa regionale vigente, costituiscono servizio residenziale e semi residenziale per minori e mamme con bambini le seguenti tipologie:

- a) Comunità educativa mamma-bambino anche con pronta accoglienza;
- b) Comunità familiare;
- c) Comunità educativa per minori;
- d) Comunità educativa per minori con pronta accoglienza;
- e) Comunità educativa diurna per minori/adolescenti;
- f) Comunità educativa riabilitativa;
- g) Comunità educativa diurna con modulo psicopatologico

oltre a nuove unità di offerta eventualmente definite dalle norme.

Le comunità alle lettere f) e g) assicurano prestazioni di natura socio-sanitaria destinate a minori affetti da disturbi comportamentali o patologie di interesse neuropsichiatrico, pertanto l'onere della retta è ripartito tra sociale e sanitario nella misura prevista dai Livelli Essenziali di Assistenza.

3. L'inserimento in strutture residenziali ha l'obiettivo di garantire al minore un ambiente idoneo alla sua crescita fisica, psichica e relazionale, quando è necessario sostituire o integrare le funzioni genitoriali e familiari compromesse. L'accoglienza in ambiente comunitario ha la duplice valenza di seguire il minore nel suo percorso evolutivo e di intervenire, entro quanto previsto dal Progetto Quadro, nel recupero della relazione con i genitori, al fine di favorire il rientro nell'ambiente di vita.

4. Nel caso in cui tali obiettivi non possano essere raggiunti e l'Autorità Giudiziaria lo disponga, l'inserimento in comunità ha la finalità di accompagnare il minore nella rielaborazione della propria esperienza personale e familiare, in funzione di una possibile accoglienza in un'altra famiglia, alternativa a quella originaria, o di accompagnarlo, se prossimo alla maggiore età, verso un progetto di autonomia personale e socio-economica.

5. L'accesso alle strutture residenziali e semi residenziali avviene nelle modalità previste dall'art. 6, previa convocazione dell'Unità Valutativa Multidimensionale che definisce il progetto, individua la struttura di accoglienza secondo la procedura prevista dalle linee guida della Giunta comunale e definisce, se del caso, la ripartizione dei costi sociali e sanitari in relazione ai Livelli Essenziali di Assistenza.

6. Qualora ricorrano condizioni d'emergenza che richiedono il collocamento immediato del minore o di una madre con bambino, anche ai sensi dell'art. 403 del C.C., si procede all'attivazione d'ufficio di una pronta accoglienza; in tal caso la U.V.M.D. viene convocata successivamente per la ratifica del progetto.

7. Non è prevista una **soglia di accesso** per la fruizione del servizio.

La quantificazione della percentuale di **compartecipazione** alla spesa è uniformata al principio generale di concorrenza alla spesa in rapporto alle capacità economiche del nucleo, stabilendo una soglia minima, al di sotto della quale non si applica alcuna compartecipazione e una soglia massima, al di sopra della quale si applica il 50% del costo del servizio.

La soglia minima corrisponde al trattamento minimo INPS moltiplicato per 4.

La soglia massima corrisponde al trattamento minimo INPS moltiplicato per 6.

Nell'intervallo tra la soglia minima e la soglia massima, la percentuale di compartecipazione aumenta proporzionalmente all'ISEE.

La percentuale di compartecipazione si applica al 50% del costo del servizio oggetto del calcolo e, pertanto, al variare del costo varia anche la compartecipazione.

La formula matematica da applicare tra le due soglie è la seguente:

$$\% \text{ di compartecipazione} = \frac{(\text{ISEE utente-soglia minima}) * 50}{\text{soglia massima-soglia minima}}$$

Considerata la situazione del nucleo familiare e la valenza del progetto di protezione, il Direttore dei servizi sociali, su proposta motivata dell'assistente sociale, può derogare al criterio della compartecipazione degli esercenti la responsabilità genitoriale, al costo del servizio.

Nel caso di inserimenti in struttura a seguito di provvedimento del Tribunale per i Minorenni non si applica la compartecipazione.

Il minore in affidamento collocato presso una comunità è considerato nucleo a sé ai fini dell'ISEE.

In ogni caso sarà introitata dal Comune, a titolo di compartecipazione al costo del servizio, qualsiasi indennità a favore del minore, fatta salva la quota franca pari al 20% delle indennità.

Capo II PRESTAZIONI E SERVIZI PER LE PERSONE NON AUTOSUFFICIENTI

Art. 18 Assistenza domiciliare e collaborazione familiare

1. Il servizio di assistenza domiciliare consiste in prestazioni di natura socio-assistenziale erogate, tramite figure professionali qualificate, a persone anziane che si trovano in condizione di parziale o totale non autosufficienza fisica, psichica o cognitiva o a persone adulte in condizioni di inabilità, tali da determinare la compromissione in tutto o in parte delle autonomie della vita quotidiana e uno stato di isolamento sociale. Il servizio favorisce la permanenza della persona non autonoma nel proprio ambiente familiare e sociale con l'obiettivo di un miglioramento della qualità della vita, per evitare o ritardare il ricovero in strutture sanitarie o assistenziali. Tali interventi sono complementari all'assistenza resa dai familiari o fornita da personale privato scelto dall'interessato; si integrano inoltre con i servizi sanitari erogati dall'U.L.S.S. nella forma dell'A.D.I. (Assistenza Domiciliare Integrata). Il Servizio può essere attivato anche in favore di minori, nell'ambito di un progetto personalizzato a supporto delle cure genitoriali.

2. La tipologia delle prestazioni, la misura e la frequenza degli accessi al domicilio sono definiti nel P.A.I., di cui agli articoli 4 e 7.

3. L'accesso al servizio avviene nelle modalità previste dall'art. 6 e seguenti, previa redazione di un progetto personalizzato di cui all'art. 7 e nei limiti delle risorse disponibili, dando priorità alle persone maggiormente a rischio e in disagio economico, con rete familiare assente o inattivabile.

4. Non è prevista una **soglia di accesso** per la fruizione del servizio.

La quantificazione della percentuale di **compartecipazione** alla spesa è uniformata al principio generale di concorrenza alla spesa in rapporto alle capacità economiche dell'utente, stabilendo una soglia minima, al di sotto della quale non si applica alcuna compartecipazione e una soglia massima, al di sopra della quale il costo del servizio è a completo carico dell'utente;

la soglia minima corrisponde al trattamento minimo INPS moltiplicato per 1,15;

la soglia massima corrisponde al trattamento minimo INPS moltiplicato per 3,60;

nell'intervallo tra la soglia minima e la soglia massima, la compartecipazione si ottiene applicando la percentuale fissa del 5% del costo del servizio sommata ad un importo progressivo direttamente proporzionale all'ISEE;

la percentuale di compartecipazione si applica al costo del servizio oggetto del calcolo e, pertanto, al variare del costo varia anche la compartecipazione;

la formula matematica da applicare tra le due soglie è la seguente:

$$\% \text{ di comp. costo serv.} = 5\% + \frac{(\text{ISEE utente} - \text{soglia minima}) * 95}{\text{soglia massima} - \text{soglia minima}}$$

Art. 19 Pasti a domicilio

1. Il servizio di pasto a domicilio consiste nella consegna di pasti confezionati per consentire un'alimentazione completa ed equilibrata a persone che non sono in grado di provvedervi autonomamente per limiti psico-fisici. E' altresì finalizzato a garantire autonomia di vita e a prevenire e rimuovere situazioni di bisogno che possono accelerare il processo di decadimento; può integrare il servizio di assistenza domiciliare ed essere complementare all'assistenza resa dalla rete familiare.

3. L'accesso al servizio avviene nelle modalità previste dall'art. 6 e seguenti e nei limiti delle risorse disponibili, previa verifica dello stato di bisogno, comunque favorendo le persone maggiormente bisognose sul piano socio-economico e più a rischio di istituzionalizzazione ed emarginazione.

4. Non è prevista una **soglia di accesso** per la fruizione del servizio.

La quantificazione della percentuale di **compartecipazione** alla spesa è uniformata al principio generale di concorrenza alla spesa in rapporto alle capacità economiche dell'utente, stabilendo una soglia minima, al di sotto della quale non si applica alcuna compartecipazione e una soglia massima, al di sopra della quale il costo del servizio è a completo carico dell'utente.

La soglia minima corrisponde al trattamento minimo INPS diviso per 2,20.

La soglia massima corrisponde al trattamento minimo INPS.

Nell'intervallo tra le due soglie la compartecipazione corrisponde al 50% del costo del servizio.

Art. 20 Trasporto sociale

1. È da intendersi Trasporto sociale un servizio di natura socio-assistenziale a supporto della domiciliarità, volto a garantire la mobilità delle persone con difficoltà di deambulazione tali da limitare l'autonomia negli spostamenti.

L'accesso al servizio avviene nelle modalità indicate dall'art. 6 e seguenti.

2. Il Comune di Vicenza individua due tipologie di servizio di Trasporto sociale:

a) **trasporto per consentire l'accesso al lavoro e per agevolare l'autonomia personale** delle persone con disabilità e con ridotta autonomia personale nel territorio del Comune di Vicenza e con possibilità di estensione ai Comuni limitrofi. E' requisito di accesso al servizio il riconoscimento della disabilità con gravità (L. 104/92) con difficoltà motorie certificate tali da non consentire l'utilizzo in maniera autonoma dei mezzi pubblici e privati.

L'accesso al servizio avviene nei limiti delle risorse disponibili, con priorità del servizio di trasporto per l'accesso al lavoro.

b) **trasporto sociale per raggiungere le strutture ambulatoriali**, per terapie o visite mediche nel territorio del Comune di Vicenza, in favore di persone con difficoltà di deambulazione o comportamentali, entrambe certificate, tali da non consentire l'utilizzo in maniera autonoma dei mezzi pubblici e privati. Questa tipologia di trasporto non è sostitutivo né integrativo dei trasporti di competenza dei servizi sanitari ospedalieri.

Nel caso di trasporto di minorenni non autonomi o di persone con problemi comportamentali, è necessaria la presenza sul mezzo di un accompagnatore, sia esso un familiare o una persona formalmente delegata.

Soglie di accesso e compartecipazione al costo dei servizi:

Trasporto al lavoro

Trattandosi di servizio di grave impatto sull'autonomia individuale e sull'inclusione sociale, per il servizio di trasporto al lavoro non è prevista una soglia di accesso.

La compartecipazione corrisponde all'abbonamento del Trasporto Pubblico Locale (TPL) mensile ordinario intera rete, calcolando il tratto percorso, secondo i tariffari previsti .

Trasporto per agevolare l'autonomia personale

Non è prevista una soglia di accesso al servizio.

La compartecipazione corrisponde al costo del biglietto dell'autobus così come definito da SVT, applicando la tariffa urbana o intera rete, a seconda del tratto percorso, in riferimento alla mappa del TPL.

Trasporto sociale per raggiungere strutture ambulatoriali

Trattandosi di ambito sanitario il servizio è istituito solo per l'utenza avente i requisiti di cui al punto b) del presente articolo e in grave disagio socio-economico, e non prevede compartecipazione.

La soglia di accesso per la fruizione del servizio è pari al trattamento minimo sociale INPS moltiplicato per 1,15; oltre tale soglia il servizio non è fruibile.

Art. 21 Ricorsi per nomina dell'amministratore di sostegno

1. Il Comune di Vicenza, secondo quanto disposto dalla Legge 9 gennaio 2004 n. 6, promuove ricorsi al Giudice Tutelare per la nomina dell'amministratore di sostegno a favore di persone fragili sole o con rete familiare non attivabile, in carico al Servizio sociale professionale, che necessitano di adeguate tutele per l'impossibilità di provvedere ai propri interessi, a causa di patologie di ordine fisico, psichico o cognitivo, anche transitorie.

2. L'assistente sociale verifica lo stato di bisogno della persona fragile, istruisce il ricorso al Giudice Tutelare in accordo, se possibile, con lo stesso beneficiando, allega una propria relazione valutativa e idonee certificazioni mediche, avvalendosi, se del caso, anche della valutazione multidimensionale effettuata in UVMD.

3. Il ricorso comporta un iter amministrativo in diverse fasi a cura dell'Ente ricorrente Comune di Vicenza.

4. All'emissione del decreto di nomina dell'amministratore di sostegno, l'assistente sociale collabora con tale figura giuridica per la definizione del progetto assistenziale a favore del beneficiario, garantendo a quest'ultimo, nei modi possibili, l'adeguata informazione e il coinvolgimento nelle scelte che lo riguardano.

5. La presentazione del ricorso nelle modalità indicate dal presente articolo è gratuita, salvo recupero, ove possibile, delle spese vive sostenute dall'Amministrazione.

Art. 22 Telecontrollo telesoccorso

Il servizio è disciplinato dalla Regione Veneto ed è rivolto agli anziani che vivono soli o in coppia con problematiche socio-sanitarie. E' inoltre rivolto a coloro che, pur non avendo compiuto 65 anni d'età, si trovino in situazioni di rischio sociale e/o sanitario, debitamente documentato.

A mezzo di un piccolo dispositivo collegato al telefono, la persona, premendo un pulsante, invia la richiesta di aiuto agli operatori del servizio di telesoccorso attivi 24 ore al giorno e per tutto l'anno. Il servizio inoltre garantisce la funzione di telecontrollo, rappresentata dalla periodica telefonata di un operatore, che verifica la funzionalità del servizio ed il benessere della persona contattata.

Non è prevista una **soglia di accesso** per la fruizione del servizio; non è prevista una **compartecipazione** a carico dell'utente.

Capo III PRESTAZIONI E SERVIZI PER LA VULNERABILITA'

Art. 23 Servizi di accoglienza per persone o famiglie prive di dimora

1. I servizi di accoglienza sono strutture di coabitazione attrezzate per l'ospitalità di persone singole o nuclei familiari in stato di bisogno, privi di dimora o che l'hanno persa a seguito di eventi traumatici, sfratti, morosità e che si trovano pertanto in condizioni di grave marginalità e isolamento sociale. Le accoglienze sono subordinate alla verifica di altre possibili soluzioni abitative o di convivenza, anche temporanee.

2. Essi offrono prestazioni di bassa soglia finalizzate al soddisfacimento dei bisogni primari, consistenti nella possibilità di dormire, di mangiare e di lavarsi in un ambiente comunitario opportunamente attrezzato. Durante l'accoglienza l'interessato, o il nucleo familiare, ha la possibilità di sperimentare, con il supporto degli operatori del servizio, uno spazio di socialità e un'opportunità di cambiamento per ripensare il proprio progetto di vita. I servizi di accoglienza sono attivi tutto l'anno, festivi compresi. Sono:

- l'Albergo cittadino
- i Co-housing comunali
- i Co-housing convenzionati

3. L'accesso è consentito alle persone indicate all'articolo 3 del presente Regolamento purché idonee alla vita di comunità, con priorità per le persone in condizione di grave marginalità sociale, e per i nuclei monoparentali con figli minori, in stato di bisogno socio-economico. Eccezionalmente possono essere ospitati minorenni soli prossimi alla maggiore età in un contesto monitorato, in risposta all'emergenza data dai periodici flussi migratori, per il periodo strettamente necessario all'individuazione di un'idonea sistemazione alternativa.

4. L'assistente sociale riceve la domanda di accoglienza e redige il progetto personalizzato di cui all'art.7 del presente Regolamento, concordandolo con l'interessato o con il nucleo familiare, che lo sottoscrive; se la persona o un componente del nucleo è in carico ai servizi sanitari specialistici, questi vanno coinvolti per la redazione di un progetto condiviso. L'accoglienza nelle strutture di cui al presente articolo non può in ogni caso essere sostitutiva dell'inserimento in strutture di riabilitazione e cura appropriate al caso.

Il richiedente deve comunicare prima dell'ingresso in struttura eventuali problemi sanitari suoi o dei familiari non compatibili con la vita di comunità ed accettare di sottoporsi agli accertamenti sanitari necessari.

Oltre al progetto personalizzato, l'interessato sottoscrive un patto di accoglienza, in cui vengono dettagliate le condizioni e gli impegni, nonché l'accettazione del regolamento interno della struttura.

5. L'autorizzazione ai servizi di accoglienza viene rilasciata nelle modalità previste dall'art. 8 del presente Regolamento, nei limiti dei posti disponibili. L'accoglienza è temporanea e viene autorizzata per un periodo massimo di sei mesi, eventualmente rinnovabili in presenza di un progetto di consolidamento dei risultati raggiunti. Il Comune, agendo secondo il criterio dell'utilizzo efficiente delle risorse, si riserva di valutare la cessazione dell'accoglienza prima del termine autorizzato con provvedimento motivato, quando le condizioni lavorative e abitative dell'ospite possono consentirlo.

Albergo cittadino

L'Albergo cittadino è un servizio di accoglienza che offre un ambiente comunitario in cui trascorrere la notte. Eccezionalmente è possibile autorizzare la permanenza

diurna all'ospite temporaneamente ammalato che presenta una specifica certificazione medica. L'accesso e la convivenza sono vigilati da operatori sempre presenti che provvedono alla gestione della struttura.

Trattandosi di una struttura che risponde a bisogni primari, l'Albergo cittadino promuove progetti di buona convivenza e di progressiva autonomia: ogni ospite si impegna ad un comportamento rispettoso delle regole e dei rapporti con gli altri ospiti e collabora, secondo possibilità, alla conduzione della struttura, contribuendo a tenerla pulita e ordinata, aderendo alle opportunità di impegno, attivazione sociale e crescita che possono venire offerte.

Co-housing comunali

I Co-housing offrono alla persona e/o alla famiglia, anche con figli minori, un ambiente comunitario in cui soggiornare per il periodo di tempo strettamente limitato al superamento dello stato di bisogno. Sono strutture che consentono la permanenza nelle 24 ore e sono aperte tutto l'anno. Sono provviste di camere, alcune con servizi igienici interni, altre con uso promiscuo esterno alla camera. Le cucine e le lavanderie sono di uso comune. Gli operatori effettuano attività di periodico monitoraggio, finalizzato principalmente alla vigilanza sulla vita di comunità ed a favorire il reciproco aiuto tra famiglie.

Co-housing convenzionati

Sono strutture di diversa tipologia e organizzazione, gestiti dal privato sociale, che offrono accoglienza analoga ai co-housing comunali sia ai singoli che ai nuclei familiari, su richiesta del Comune ed entro le risorse di bilancio disponibili. Questa forma di accoglienza può comprendere un accompagnamento educativo finalizzato a sostenere il percorso di autonomia del nucleo, laddove si presentino situazioni di svantaggio sia sul piano personale che dell'integrazione sociale.

6. Dato quanto previsto ai punti 1. e 3. del presente articolo per i servizi di Albergo cittadino, Co-housing comunali e Co-housing convenzionati è prevista una **soglia di accesso** pari al trattamento minimo sociale INPS moltiplicato per 2, oltre la quale il servizio non è fruibile

Al di sotto della soglia di accesso **la compartecipazione** viene calcolata nella misura massima del 25% delle entrate economiche mensili del nucleo, fino a concorrenza del costo del servizio ottenuto.

Art. 24 Mensa cittadina

La mensa cittadina fornisce tutto l'anno pasti alle persone in situazione di grave disagio sociale. Le persone ammesse accedono alla struttura per usufruire del pasto, in base a quanto stabilito dal progetto sociale.

E' prevista una **soglia di accesso** al servizio pari al trattamento minimo INPS moltiplicato per 2.

La **compartecipazione** si calcola nella misura massima del 25% delle entrate economiche mensili del nucleo, fino a concorrenza del costo del servizio ottenuto.

Art. 25 Docce comunali

Il servizio docce, presente nei locali dell'Albergo cittadino, consente la possibilità di provvedere alla propria igiene personale. L'accesso alle docce è gratuito e libero negli orari definiti e vigilato da operatori dell'Albergo cittadino.

Non è prevista una **soglia di accesso** per la fruizione del servizio.

Non è prevista alcuna **compartecipazione**.

Art 26 Interventi di contrasto alla grave marginalità

L'Amministrazione comunale, in collaborazione con altri soggetti pubblici e del privato sociale, promuove, nei limiti delle risorse disponibili, le azioni di seguito indicate per il contrasto al fenomeno della grave marginalità di strada, ravvisabile in persone senza dimora, che vivono in contesti di esposizione, trascuratezza e pericolo.

Unità di strada. Le unità di strada assicurano un contatto con i singoli e i gruppi che stazionano, soprattutto di notte, in alcuni siti del territorio comunale privi di adeguato riparo. Si tratta di autoveicoli condotti da operatori che intercettano chi vive in condizioni di marginalità e distribuiscono a loro tutela generi vari di prima necessità, tentando di stabilire un contatto funzionale alla presa in carico.

Accoglienza invernale. Nel periodo invernale vengono attivate delle strutture temporanee di accoglienza in siti appositamente individuati e attrezzati a tutela delle persone prive di dimora e riparo. Le strutture di accoglienza invernale vengono generalmente installate tra dicembre e marzo, a seconda dell'andamento delle condizioni atmosferiche, e vengono monitorate da operatori e da incaricati della vigilanza. Tali strutture possono rimanere attive per periodi più lunghi in corso d'anno in relazione al fabbisogno rilevato e alle condizioni ambientali.

Per l'accoglienza invernale non è prevista una **soglia di accesso** per la fruizione del servizio.

Non è prevista alcuna **compartecipazione**.

Art. 27 Interventi in situazioni climatiche sfavorevoli

In particolari condizioni climatiche (es.: caldo intenso estivo, freddo intenso invernale, nevicate copiose) il Comune di Vicenza attiva interventi di protezione dei soggetti deboli, in misura correlata alla rilevanza e durata della criticità climatica. Le misure di protezione riguardano soprattutto le persone anziane con limitata autonomia, congiunta all'assenza o alla fragilità delle rete familiare.

Tali interventi si coordinano con attività analoghe dell'Ulss e di altri soggetti pubblici e del privato sociale.

Art. 28 Misure di contrasto alla violenza di genere

Il Comune di Vicenza, secondo quanto previsto dalla normativa regionale e nazionale vigente in materia, promuove azioni di contrasto alla violenza di genere, con particolare riferimento alla violenza contro le donne. Tali attività sono esercitate dal servizio denominato Centro Antiviolenza e possono offrire alla vittima un sostegno socio-psicologico, la consulenza legale, l'accompagnamento nel percorso di consapevolezza e di uscita dalla violenza nonché la possibilità di protezione in una struttura residenziale definita casa rifugio. Il Centro Antiviolenza può promuovere inoltre azioni di informazione e sensibilizzazione sul tema della violenza di genere.

L'accesso alle misure di cui al presente articolo è gratuito.

TITOLO III DISPOSIZIONI FINALI

Art.29 Altre attività di interesse sociale

Il Comune di Vicenza attiva, entro le risorse economiche e di personale disponibili, le iniziative, gli interventi e le buone prassi in campo sociale ritenute di interesse e vantaggio, al fine di facilitare le procedure di accesso ai servizi, di incrementare le risorse esistenti e di aumentarne l'efficacia.

Art. 30 Diritti del destinatario del servizio

Il Comune di Vicenza garantisce al destinatario degli interventi e dei servizi:

- a) l'informazione sulle prestazioni e i servizi disciplinati dal presente Regolamento, nonché sulle modalità per accedervi;
- b) la consulenza professionale di un assistente sociale;
- c) la tutela della riservatezza; come previsto dalla normativa in materia di protezione dei dati personali, la comunicazione di dati personali a soggetti pubblici o privati sarà effettuata se prevista da specifiche norme o regolamenti o se risulta necessaria per lo svolgimento delle funzioni istituzionali;
- d) l'individuazione del referente del progetto personalizzato;
- e) la partecipazione alla definizione, realizzazione e verifica del progetto personalizzato, anche attraverso valutazioni multidisciplinari nella casistica prevista dai regolamenti tempo per tempo vigenti.

Art. 31 Accesso agli atti

1. Il diritto di accesso è riconosciuto, nei limiti e secondo le modalità disciplinate dalla Legge e dal vigente Regolamento comunale.

Art. 32 Verifiche e controlli

Potranno essere effettuate verifiche sulla situazione socio-economica del nucleo familiare, avvalendosi degli uffici comunali e di altri Enti dell'Amministrazione Pubblica. Controlli specifici verranno inoltre effettuati in tutti i casi in cui sorgessero fondati dubbi sulla veridicità delle dichiarazioni sostitutive presentate.

Art. 33 Pubblicità e trasparenza

1. Gli interventi e i servizi di cui al presente regolamento soggetti alle normative in materia di trasparenza e pubblicità sono pubblicati sul sito internet comunale secondo quanto previsto dalla normativa vigente in materia.

Art. 34 Abrogazioni

1. Il presente regolamento abroga ogni altra disposizione comunale, o sue parti, nella materia oggetto del presente regolamento.